



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata Garambone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **numero 915 del Ruolo Generale** Affari Contenziosi dell'anno **2017**,

avente ad oggetto: **Leasing**

promossa

DA

██████████ **S.r.l.** (p.i. ██████████) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Nuoro, località ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ del Foro di Pescara giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. ██████████ in Chivasso (TO), via ██████████ n. ██████████

ATTORE

CONTRO

██████████ **S.P.A.** (ora ██████████ S.P.A.) (C.F. ██████████) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ del Foro di Biella, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via ██████████

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.11.2021 con lo scambio delle note di trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

- l'attore: *"insiste per la rimessione della causa in istruttoria con ammissione di C.T.U. contabile (sul punto Cass. n. 2761/2015, Cass. n. 6155/2009 e Cass. S.U. n. 30175/2011, Cass. - Ordinanza n. 3717 del 2019, Cass., sez. I Civile, n. 5091), ovvero, in subordine, precisa le conclusioni rassegnate in atti, chiedendone l'integrale accoglimento in via istruttoria e di merito, con rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, siccome infondato ed irrilevante, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario"*;



- il convenuto: *“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca, se del caso, dell’ordinanza che non ha ammesso le istanze istruttorie della difesa di Sella Leasing spa, IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Respingeri ogni domanda, difesa ed eccezione ex adverso proposta, anche in via preliminare e/o subordinata, in quanto infondata in fatto e in diritto, inammissibile ed improcedibile per tutte le ragioni dedotte ed eccepate nei propri scritti difensivi, mandando conseguentemente assolta [REDACTED] spa da ogni avversa pretesa e/o richiesta, nulla dovendo [REDACTED] spa a parte attrice per alcun titolo, ragione e/o causa. IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuto sussistere un credito sotto qualsiasi forma, anche risarcitorio, a favore di parte attrice ed a carico della società [REDACTED] spa, compensarlo in tutto o in parte con le ragioni creditorie della [REDACTED] spa, odierna convenuta, relative ai canoni di locazione finanziaria non ancora scaduti relativi al contratto di locazione finanziaria n. 92279 di cui è causa. IN OGNI CASO Con il favore delle spese, competenze legali di causa, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario ex art. 14 della tariffa, spese ed onorari per la mediazione effettuata avanti l’organismo [REDACTED] SRL e spese di CTP. Dichiararsi tenuta e condannarsi parte attrice, ex art. 96 co. III cpc, al pagamento a favore di [REDACTED] Spa di una ulteriore somma di denaro pari ameno al doppio delle spese di lite liquidate in sentenza o alla diversa somma equitativamente determinata e che l’Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia”.*

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell’art 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società [REDACTED] S.r.l. in persona del l.r.p.t. ha rappresentato di aver stipulato con [REDACTED] S.p.A. in data 13.6.2008 il contratto di locazione finanziaria di beni immobili n. 92279 per un corrispettivo complessivo di € 5.057.722,84 (cfr. doc. 2 citazione). Quindi, richiamando le risultanze della consulenza tecnica di parte prodotta (cfr. doc. 3 citazione), ha denunciato i seguenti profili d’illegittimità: 1) nullità parziale del contratto di leasing *“per mancata indicazione del corretto di interesse nonché del tasso annuo effettivo globale, per violazione dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 117 IV comma D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario). Indeterminatezza dell’oggetto/interesse del contratto in violazione dell’art. 1346 c.c.”*; 2) nullità della clausola sugli interessi di mora in quanto affetta da usura originaria; 3) nullità parziale del contratto in quanto usurario, dovendosi computare nel TAEG tutti gli oneri pattuiti e correlati all’erogazione del credito e, quindi, oltre agli interessi di mora, anche la commissione d’estinzione anticipata.

Sulla base dei motivi appena esposti, la società attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni (così come precisate con la prima memoria ex art 183, co. 6 n. 1 c.p.c.): *“- in via principale: 1. accertare e dichiarare nel contratto di locazione finanziaria in oggetto, che la remunerazione accordata alla concedente con l’attualizzazione dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto finale, incide sul tasso d’interesse effettivo globale; 2. accertare il taeg (anche in ipotesi di*



estinzione anticipata) al momento della pattuizione del contratto di locazione finanziaria n. 92279 stipulato in data 13/06/2008 tra l'attrice e la [REDACTED] spa; 3. accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di locazione finanziaria n. [REDACTED] stipulato in data 13/06/2008 tra l'attrice e la [REDACTED] spa ex art. 1418 I comma c.c. per pattuizione di un tasso di mora e di una remunerazione in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore in violazione della legge 108/1996 (rilevato nel periodo di stipula del contratto, per la categoria dei leasing superiore ad € 51.645,70) e per l'effetto accertare e dichiarare ex art. 1815 c.c. II comma, che non sono dovuti interessi di alcun genere, di conseguenza sulla base della documentazione in atti, previa compensazione delle somme pagate in eccesso con la quota capitale ancora a scadere, determinare l'entità delle rate ancora a scadere e del capitale residuo; - in via subordinata: 4. per le ragioni narrate nel presente atto ed in accoglimento delle conclusioni precedenti di cui ai punti 1) e 2) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di locazione finanziaria n. 92279 stipulato in data 13/06/2008 tra l'attrice e la [REDACTED] spa ex art. 1418 II comma, 1346 c.c. per mancata indicazione del corretto tasso annuo nominale nonché effettivo globale, per violazione dell'art. 1284 c.c., dell'art. 117 IV comma D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario); conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della comparente al pagamento degli interessi in misura legale ossia ex art. 117 comma VII del D. lgs. 385/1993 o in quell'altra misura ritenuta di Giustizia e per l'effetto sulla base della documentazione in atti previa compensazione delle somme pagate in eccesso con la quota capitale ancora a scadere, determinare l'entità delle rate ancora a scadere e del capitale residuo; - in ogni caso: 5. in accoglimento delle domande di cui ai punti precedenti, in caso di estinzione/riscatto del leasing durante la causa, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice delle somme incassate illegittimamente in eccesso; 6. condannare la convenuta al pagamento delle spese e compenso all'avvocato di lite oltre gli accessori".

Tempestivamente costituitasi in giudizio, [REDACTED] S.p.A. ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, controdeducendo: a) la natura non usuraria del contratto per cui è causa (richiamando le risultanze della consulenza tecnica prodotta – cfr. doc. 8 comparsa), tanto con riguardo al tasso degli interessi di mora, quanto alla commissione d'estinzione anticipata; b) la non obbligatorietà dell'indicazione del TAEG per la tipologia di contratto di cui si tratta. La convenuta ha, quindi, domandato la condanna della società attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3 c.p.c..

Tutto ciò premesso, tutte le domande proposte dalla società attrice non risultano meritevoli di accoglimento. Più precisamente:

1. quanto alla nullità del contratto di leasing per cui è causa per mancata ovvero errata indicazione del TAEG.

Secondo la difesa della società attrice, "il contratto pur esprimendo il tasso del leasing pari al 6,316% non esprime in realtà il corretto tasso effettivo, atteso che dalla perizia di parte è emerso che il tasso effettivo globale del contratto de quo è pari al 6,566%, quindi maggiore rispetto a quello dichiarato" (cfr. pag. 4-5 citazione). Conseguentemente, richiamato il disposto dell'art. 1284 c.c., "l'indicazione di un tasso d'interesse in misura non corretta e/o in misura inferiore a quello effettivo, equivale a mancata indicazione, con la conseguenza dell'applicazione del tasso legale ossia del tasso sostitutivo di cui



all'art. 117 VII comma TUB". In conclusione, quindi, *"la mancata indicazione nel contratto de quo del T.A.E.G., oltre a violare l'art. 1346 c.c. per aver inserito un tasso d'interesse indeterminato, nonché l'art. 1284 c.c., viola anche l'art. 117 comma 4° D.Lgs n. 385/1993 (TUB), l'art. 6 Delibera CICR 9/2/2000, e la Delibera CICR 4.03.2003, i quali richiedono che nel contratto venga inserito/indicato il "tasso di interesse" applicato all'operazione, non un tasso qualsiasi, ma il tasso effettivo che disciplina il rapporto"* (cfr. pag 5 citazione).

Le doglianze svolte non sono giuridicamente corrette e, conseguentemente, l'eccezione di nullità deve essere rigettata perché infondata.

Prima di procedere all'esame nel merito delle doglianze appena richiamate occorre chiarire che il T.A.E.G. ed il tasso d'interesse sono grandezze matematicamente, prima ancora che giuridicamente, distinte e non sovrapponibili. Più precisamente, il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) esprime la cd. *"onerosità complessiva annua"* del credito, che risente di tutte le componenti *"non finanziarie"* del *"costo del credito"* (es. spese di incasso). Dal punto di vista matematico, nel caso delle operazioni finanziarie complesse, tale tasso garantisce l'equivalenza finanziaria fra flussi con scadenza in epoche diverse (Tasso Interno di Rendimento) ed è una *"media funzionale"* (sul piano cronologico) degli interessi e delle altre componenti di costo. In definitiva, quindi, esso non ha natura – né giuridica né matematica – di tasso d'interesse.

Ciò premesso, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito alla quale si ritiene di aderire, condividendone le ragioni giuridiche sottese (cfr. Trib. Bologna, 17.12.2018 n. 21058; Trib. Milano, 26.2.2019, n. 1897 e 10.1.2020, n. 130), innanzitutto, l'indicazione del T.A.E.G. nei contratti di leasing non è obbligatoriamente prevista da alcuna disposizione normativa, se non ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B. qualora si tratti di un contratto stipulato con un consumatore. Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing, così come prescritto dalle Istruzioni della Banca d'Italia del 25 luglio 2003. In particolare, le predette Istruzioni al Titolo X - Capitolo I - Sez. III Contratti - par. 3, stabiliscono che: *"i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Il testo del contratto riporta le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo"*, precisando però, con riferimento ai contratti di leasing che *"per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti"*. Non risultano invece applicabili ai contratti di leasing le previsioni di cui alla sezione II par. 9 delle Istruzioni laddove prescrivono: *"Il contratto e il «documento di sintesi» di cui al par. 8 della presente sezione riportano un «indicatore sintetico di costo» (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti"*. E' pacifico, infatti, che il leasing non sia riconducibile alle fattispecie dei mutui, delle anticipazioni bancarie e delle aperture in conto corrente così come deve escludersi che rientri anche



all'interno della categoria residuale degli «altri finanziamenti», considerato che proprio la richiamata delibera CICR, nell'allegato, distingue chiaramente il leasing dagli altri finanziamenti.

Da quanto sopra consegue, quindi, che la società di leasing non era tenuta ad indicare il TAEG nel contratto per cui è causa, neppure in forza di quanto prescritto dall'art. 125bis T.U.B. sopra richiamato, avendo l'attore natura giuridica di società per azioni, la quale ha stipulato il contratto per cui è causa per finalità – evidentemente – correlate all'attività d'impresa svolta.

Come visto, nel caso di contratto di leasing stipulato da un soggetto non consumatore ciò che deve essere indicato è il cd. tasso leasing, questo nel contratto per cui è causa è certamente presente ed è pari al 6,316%.

Pertanto, al riguardo non viene certamente in rilievo un'ipotesi di mancata indicazione.

Non può parlarsi neppure di indeterminatezza dello stesso per la riscontrata discrasia tra tasso indicato nel contratto e tasso effettivamente applicato (pari al 6,566% secondo le risultanze della consulenza tecnica di parte prodotta).

A tale proposito occorre, in particolare, fare riferimento ai principi di matematica finanziaria, secondo cui, nel caso specifico del leasing, al pari delle altre operazioni finanziarie complesse, deve essere verificato il rispetto della condizione di cd. *“equivalenza finanziaria”* e, cioè, d'indifferenza (finanziaria) fra le somme scadenti in epoca diversa. L'indifferenza è valutata sulla base di un procedimento finanziario indicato con l'espressione *“capitalizzazione”* – attraverso il quale si trasferisce una somma in avanti nel tempo – ovvero *“attualizzazione”* – mediante il quale si trasferisce una somma in indietro nel tempo –; a tale fine si utilizza un tasso di interesse definito rispettivamente *“tasso di capitalizzazione”* o *“tasso di attualizzazione”*. Il rispetto della condizione di equivalenza finanziaria presuppone l'esistenza di un tasso di interesse sottostante, di capitalizzazione o di attualizzazione – i.e. tasso interno di rendimento – che rende indifferente le due somme scadenti in epoche diverse.

Alla luce di quanto sopra, nel caso dell'operazione di leasing finanziario, è possibile trarre le seguenti considerazioni di sintesi: 1) il tasso annuo nominale è il tasso di interesse rapportato all'anno, indicato contrattualmente, e rappresenta il rapporto (opportunamente ponderato con il tempo) fra la quota interessi ed il debito in linea capitale residuo. Tale tasso non fornisce un'indicazione significativa del costo del credito, giacché è una posta statica e costante, calcolata sulla base del rapporto fra gli interessi dovuti e il debito residuo. Per stimare l'effettivo costo del credito è necessario calcolare il tasso effettivo globale che esprime l'onerosità finanziaria complessiva; 2) il tasso leasing è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.



Da quanto appena sinteticamente richiamato, è agevole desumere che la corrispondenza fra tasso annuo nominale e tasso leasing si verifica soltanto in assenza di capitalizzazione nel corso dell'anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell'anno; diversamente, optando per una periodicità infra-annuale dei canoni, viene meno la perfetta sovrapposizione ed emerge una discrasia fra i due tassi che cresce all'aumentare della frequenza di periodicizzazione infra-annuale prescelta dei canoni.

Ciononostante, e come statuito dalla preferibile giurisprudenza di merito (cfr. da ultimo Appello Torino 28.1.2020 e Trib. Torino n. 3226 del 22.9.2020) cui si intende dare continuità, la difformità fra tasso indicato in contratto e tasso effettivo concretamente applicato non incide sulla validità del contratto o della clausola relativa agli interessi, giacché il tasso effettivo è un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza. In particolare, il tasso effettivo – come sopra evidenziato – non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e, quindi, non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 co. 6 T.U.B.. Conseguentemente, l'eventuale differente indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 T.U.B., ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità del concedente, e del conseguente risarcimento dei danni, qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.

2. quanto alla natura usuraria del contratto considerati gli interessi di mora e la commissione d'estinzione anticipata.

La società attrice – per un verso – ha eccepito la nullità della clausola negoziale di determinazione degli interessi di mora in quanto il relativo tasso sarebbe superiore al tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto di leasing per cui è causa; e – per altro verso – ritenuto di dover computare nel calcolo del TEG negoziale (coincidente con il TAEG) “tutti gli oneri pattuiti (PROMESSI) e collegati al credito quali gli interessi, le commissioni, la mora, le penalità per anticipata estinzione anche in caso di decadenza dal beneficio del termine”, ha eccepito la nullità parziale del contratto di leasing in questione in quanto usurario.

Più precisamente, quanto al primo profilo, ad avviso della società, considerato che “alla data di stipula del contratto de quo il tasso Euribor 3 mesi (divisore 360) rilevato dal sito www.euribor.it è pari al 4,96%, risulta pertanto che il tasso di mora è pattuito in misura pari al 10,96% (4,96% + 6,00%), a fronte di un tasso soglia riferito alle operazioni di leasing oltre € 50.000,00 vigente al 13/06/2008, pari all'10,65%” (cfr. pag. 10 citazione). Quanto, invece, al secondo profilo, il ridetto tasso sarebbe complessivamente pari al “52,947% a fronte di un tasso soglia vigente alla data di stipula pari all'10,65%” (cfr. pag. 11 citazione).

Entrambe le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento.

Quanto alla prima, come è noto, l'annosa questione del controllo di usurarietà degli interessi moratori è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020, che ha enunciato – tra gli altri – i seguenti principi di diritto: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori,



intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista".

Pertanto, posta l'assoggettabilità anche degli interessi moratori contrattualmente previsti al rispetto del limite usurario, occorre, quindi, determinare il tasso soglia usura con riferimento al contratto per cui è causa in applicazione delle indicazioni fornite dal Supremo Consesso

Il contratto è stato stipulato nel maggio 2008, quindi, il D.M. al quale avere riguardo è quello adottato in data 18.3.2008 e relativo al II Trimestre del 2008. In detto decreto, per un verso, il T.E.G.M. relativo ai contratti di leasing oltre i 50.000€. è pari a 7,10% e il tasso soglia usura è a 10,65% (ossia al T.E.G.M. aumentato della metà); per altro verso, l'art. 3, co. 4 prevede che: *"i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali"*. Quindi, il tasso soglia usura relativo agli interessi moratori è sintetizzabile nella seguente formula matematica: $(T.E.G.M. + 2,1) \times 1,5$, risultando quindi pari a 19,125%.

Posto che il tasso degli interessi di mora è contrattualmente previsto nella misura pari all'Euribor 3 mesi *"in vigore al momento del ritardato pagamento"* maggiorato di sei punti percentuali e che la società attrice ha eccepito l'usura originaria degli interessi di mora, assumendo, quindi, che il mancato pagamento si realizzi al momento stesso della sottoscrizione del contratto, il tasso degli interessi di mora risulta pari al 10,96%: lo stesso si colloca evidentemente al di sotto del tasso soglia usura così come sopra determinato.

Quanto alla seconda eccezione svolta, ritiene lo scrivente Giudice assolutamente non condivisibile la metodologia di calcolo impiegata dalla società attrice (e, per essa, dai consulenti tecnici nelle perizie versate in atti) per la determinazione del TEG negoziale (che, come è noto, per le operazioni di leasing coincide esattamente con il TAEG, dovendosi impiegare pertanto la medesima formula).

A tale proposito si intende, infatti, prestare piena adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito ben espresso – da ultimo – nella pronuncia riportata dalla difesa del convenuto nella memoria di replica; più precisamente, secondo quanto statuito dal Tribunale di Ancora con la sentenza n. 1586 del



7.12.2021 ai fini della verifica dell'eventuale nullità della clausola determinativa degli interessi per superamento del tasso soglia usura non solo è irrilevante l'allegazione di ipotesi "scenario", arbitrariamente individuate dalla parte e non verificatesi nel caso concreto (ovverosia "nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento sin dal primo canone" – cfr. pag. 12 citazione), ma soprattutto: "non debbono essere calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché, non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi e che non potranno in seguito verificarsi. Ciò accade proprio nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto. Oltretutto, il principio sotteso all'intera disciplina antiusura, che impone la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei (giuridicamente ed economicamente, come si preciserà nel prosieguo della trattazione) per cui il relativo importo di una penale non può essere incluso tra le voci rilevanti ex L. n. 108 del 1996, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia. La clausola penale è infatti una pattuizione accessoria del contratto convenuta dalle parti, da un lato, per rafforzare il vincolo contrattuale e, dall'altro, per stabilire, in via preventiva, una determinata sanzione per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, con l'effetto di limitare alla prestazione prevista il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettivo pregiudizio economico. Costituendo, pertanto, una determinazione preventiva del "danno" (che, per inciso, può essere ridotta qualora eccessiva), essa è certamente svincolata dal tasso soglia di cui al reato dell'usura, spettando al creditore esclusivamente dopo l'inadempimento del debitore e nella misura fissa predeterminata, diversamente dagli interessi che costituiscono il normale e automatico corrispettivo del contratto e maturano col passare del tempo. In merito alla irrilevanza della clausola penale ai fini della rilevazione dell'usura si è espressa la Cassazione, sez. pen. n. 29010 del 2018 che, partendo dal tenore letterale dell'art. 644 c.p. - secondo il quale è punito chiunque si fa dare o promettere "interessi" o "vantaggi" usurari "quale corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità" - ha rilevato come il legislatore "pone in stretta correlazione diretta: gli interessi o i vantaggi (usurari) conseguibili dall'accipiens con la prestazione da quest'ultimo effettuata (dazione di denaro o di altra utilità)". Tale stretta correlazione emerge dall'uso del termine corrispettivo il quale "rende evidente come il "pagamento" (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo". Fatte queste premesse, è escluso che la clausola penale possa avere rilievo ai fini della rilevazione dell'usura: "per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p., può assumere carattere di illiceità, perché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è l'inadempimento".

Dello stesso tenore una più recente pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Milano (sent. n. 668 dell'1.3.2022) secondo cui: "Nel vagliare l'usurarietà del leasing, non si deve tener conto anche degli altri oneri previsti in contratto (quali, ad esempio, commissioni e accessori, spese di apertura e perfezionamento pratica, spese di incasso, spese per comunicazione, corrispettivo opzione oltre iva, spese di chiusura pratica, oneri di pre-locazione, spese di perizia, interventi assicurativi, spese per servizi accessori di copertura e gestione assicurativa, spese per variazioni amministrative ecc.) perché



trattasi di voci di costo riferite a componenti meramente eventuali del saldo dovuto e, come tali, non computabili al momento della stipula del contratto?

In considerazione di tutte le ragioni su esposte, e quindi dell'infondatezza in diritto di tutte le allegazioni e contestazioni inerenti il contratto di locazione finanziaria oggetto di causa, l'istanza di ammissione della CTU tecnico-contabile deve essere nuovamente rigettata, con integrale rinvio alle motivazioni esposte tanto nell'ordinanza istruttoria del 4.4.2018 e nell'ordinanza ex art. 177 c.p.c. del 26.7.2018, entrambe rese dal Giudice in precedenza assegnatario del fascicolo, quanto nell'ordinanza ex art. 177 c.p.c. resa dallo scrivente Giudice in data 17.6.2019: la CTU tecnico-contabile si conferma pertanto superflua, irrilevante ai fini del decidere nonché esplorativa alla luce della lettura del contratto e della documentazione versata in atti ed infine del criterio metodologico contabile seguito dalla difesa attorea, al fine di ritenere il superamento dei tassi soglia usura con riferimento al contratto di locazione finanziaria.

Infine, non risulta essere meritevole di accoglimento la domanda di condanna della società attrice ex art. 96 c.p.c., formulata dalla convenuta, in quanto non risulta che la stessa abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave e neppure con negligenza lieve, dovendosi escludere il carattere temerario e puramente pretestuoso della lite, in considerazione del tenore delle contestazioni giuridiche sollevate in punto usura e la pluralità di vedute interpretative sul punto.

Con riferimento alle spese del giudizio, innanzitutto, in continuità all'orientamento già espresso al riguardo da questo Tribunale, deve essere rigettata la richiesta di condanna alle spese di mediazione affrontate dalla parte convenuta in ragione sia del mancato esito fruttuoso della stessa ai fini della conciliazione della controversia (non essendo proseguita dopo il primo incontro) che soprattutto della non obbligatorietà della stessa in materia di contratto di leasing. Infatti, nell'interpretazione della elencazione di cui all'art. 5 co. 1 d.lgs. n. 28/2010, in ossequio alla regola ermeneutica che vieta interpretazioni estensive o analogiche di norme che fanno eccezione a regole generali, la norma che impone la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve essere interpretata restrittivamente. Il contratto di leasing non rientra nell'ambito della locazione, presentando connotati peculiari che da questa lo distinguono e che lo rendono "atipico" e neppure nella nozione di "contratti finanziari", che il cit. art. 5 richiama insieme ai contratti bancari e assicurativi; pertanto, in mancanza di una definizione normativa di contratto finanziario, la connotazione dello stesso può essere desunta dai riferimenti contenuti nel d. lgs. 58/98 (TUF): la locuzione "contratti finanziari" è utilizzata nell'art. 1 co. 2 d.lgs. cit. per indicare cosa si intenda per "strumenti finanziari" e la locuzione "strumenti finanziari" è utilizzata nell'art. 1 co. 1 lett. u) d.lgs. cit. per definire i "prodotti finanziari" ed è accomunata ad "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria". Si ritiene, pertanto, che i contratti finanziari di cui al più volte citato art. 5 siano i contratti mediante i quali si realizza un investimento di natura finanziaria e quindi i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento regolati dal d. lgs. 58/98. Di conseguenza, la mediazione non si applica



ratione materiae ai contratti aventi causa in concreto di natura *lato sensu* finanziaria, quale il leasing, contratto atipico la cui disciplina non è dettata nè dal Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993) nè dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998).

Coerentemente, non si applica la neppure la sanzione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, per cui non si sarebbe potuto in ogni caso pronunciare condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in quanto tale sanzione riguarda la mancata partecipazione alla mediazione per giustificati motivi solo ove obbligatoria (e non è il caso del leasing); quindi, la partecipazione alla mediazione è volontaria e non imposta dalla legge ai fini di evitare tali conseguenze pregiudizievoli. Essendo la partecipazione alla mediazione stessa una scelta delle parti non versandosi in ipotesi di obbligatorietà per legge, non vi è collegamento causale tra la stessa e la presente controversia che ne giustifichi la liquidazione quale spesa viva o danno ricollegabile alla soccombenza attorea in base al principio di causalità.

Invece, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55, tenuto conto del valore della domanda dichiarato dalla società attrice come indeterminato e, pertanto, in considerazione delle questioni giuridiche oggetto di causa, secondo lo scaglione "Indeterminabile – complessità media" e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).

Sempre in punto spese,

P.Q.M.

Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] S.r.l. in persona del l.r.p.t., così provvede:

- rigetta tutte le domande proposte da [REDACTED] S.r.l. in persona del l.r.p.t.;
- condanna [REDACTED] S.r.l. in persona del l.r.p.t. al pagamento nei confronti di [REDACTED] S.p.A. (ora [REDACTED] S.p.A.) in persona del l.r.p.t. delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 9.275,00 (di cui €. 2.025,00 per la fase di studio; €. 1.349,00 per la fase introduttiva; €. 2.492,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €. 3.409,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;

Biella, 9.5.2022

Il Giudice

Dott.ssa Maria Donata Garambone

